



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19011**

**Data: 03/10/2019**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/09/2019 relativo all'incontro (14662) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palagorà (MI) il 28/09/2019 tra HC Varese 1977 U17 (743) e Fassa / Alleghe U17 (020).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Perdita gara** inflitte alla squadra dell' **A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi della regola 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2019/2020.

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Angoletta Thomas** (n. tessera 80992) ai sensi dell' Art.26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.

D) Motivazione:

**A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** : dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da 13 giocatori di movimento ed un solo portiere, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due portieri.

Conseguenza, sotto il profilo disciplinare, di tale violazione è quella della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi della citata norma.

Manda alla Segreteria Hockey FISG ed Ufficio Campionati per la rettifica del risultato di gara e l'aggiornamento della classifica

**Angoletta Thomas** (n. tessera 80992) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 35,02 il predetto giocatore caricava un avversario che si trovava posizionato ad una distanza di circa un metro dalla balaustra, contro la quale cadeva, sbattendo la testa. Dopo un controllo da parte del medico, il giocatore riprendeva regolarmente l' incontro.

Il tesserato Angoletta Thomas veniva punito con penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti).

Ciò premesso, l' assenza di conseguenze lesive di rilievo a carico del giocatore che ha subito il fallo, unitamente alla lieve sanzione inflitta dal direttore di gara, consente a questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi